

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 40° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 1981

Presidenza del Vice Presidente CIOCE

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati (1453), d'iniziativa dei deputati Garavaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 497, 499, 502
AGRIMI (DC) . . . . .	500
COCO (DC) . . . . .	500
FILETTI (MSI-DN) . . . . .	499
LAPENTA (DC), relatore alla Commissione . . . . .	497 499, 500
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	501, 502
TEDESCO TATÒ (PCI) . . . . .	501

*I lavori hanno inizio alle ore 11,10.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati (1453), d'iniziativa dei deputati Garavaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati », d'iniziativa dei deputati Garavaglia, Felisetti, Scaramucci, Guaitini, Milani, Corvisieri, Olcese e Reggiani, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Lapenta di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LAPENTA., relatore alla Commissione. Nella relazione che accompagna la

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (15 luglio 1981)

presentazione del disegno di legge in esame alla Camera dei deputati è molto opportunamente scritto che l'abusiva riproduzione, duplicazione, distribuzione e quindi vendita di opere dell'ingegno, la contraffazione di prodotti fonografici, videografici e l'abusiva ritrasmissione diretta o differita di emissioni radiotelevisive costituiscono purtroppo attualmente un preoccupante fenomeno di enorme entità e di sempre più determinante incidenza nel settore, e che notevolissimi sono i danni che ne derivano ai lavoratori e alle stesse aziende che vi operano, invece, nel rispetto della legge. Opportunamente SIAE e Ministeri competenti si stanno muovendo per trovare una soluzione, un rimedio legislativo contro questa forma di pirateria che investe in maniera particolare il settore delle musicassette. Non è chi non sappia, anche se non è collezionista di questi strumenti, come il mercato in materia sia di grandissima vastità, e talune cifre ne sono la testimonianza più concreta. In Francia si è provveduto legislativamente, stabilendo severe pene contro queste forme di pirateria che assorbono in Italia una cifra di 350 miliardi di lire (e che nel mondo totalizzano un movimento di 800 miliardi di lire). Qualcosa di peggio accade in Italia, dove i contrabbandieri trovano dalla loro parte una legge che li punisce, nella peggiore delle ipotesi, con una multa di 800.000 lire.

Chi sono i destinatari del danno? Le cento case discografiche, che vanno da quelle a livello artigianale alle imprese industriali; i 40.000 addetti al settore: operai delle singole industrie, artisti, cantanti, agenti e rappresentanti, componenti delle orchestre e dei complessi musicali, tecnici fonografici, negozianti. Se si pensa che il settore ha circa 4.000 punti di vendita, dei quali 1.000 commerciano unicamente materiale fonografico e 3.000 svolgono attività mista, non è chi non veda come il discorso abbia una sua corposità.

Le denunce della SIAE e l'attività della Guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia hanno portato a risultati soddisfacenti: musicassette e stereo illeciti e contraffatti sequestrati, oltre 314 mila nel 1977, 310.000

nel 1978, 516.000 nel 1979; impianti clandestini sequestrati per un valore complessivo di 800 milioni di lire nel 1977, per 1.400 milioni nel 1978, per 250 milioni nel 1979. A fronte di queste cifre, si sono avuti 615 procedimenti giudiziari nel 1977, 829 nel 1978, 931 nel 1979; sentenze di condanna pronunciate: 5 nel 1977, 15 nel 1978, 50 nel 1979. Sono stati resi noti di recente i dati anche per il 1980: 141.000 musicassette e stereo illeciti e contraffatti sequestrati, 9 impianti clandestini sequestrati, 1.029 procedimenti giudiziari in corso, 20 sentenze di condanna pronunciate.

Come è regolata legislativamente la materia? Allo stato vige la normativa del 1941, modificata con la legge 12 luglio 1961, n. 603, che ha rivalutato ai fini pecuniari le vecchie sanzioni. Inoltre l'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto di autore, alla lettera e), modificata con l'articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 404, prevede per chi riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero, la sola sanzione pecuniaria della multa da lire 20.000 a lire 800.000. Il rischio, quindi, nel massimo della previsione punitiva, si limita a una multa di 800.000 lire.

In attesa di una regolamentazione legislativa che coinvolga tutto il settore, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge oggi al nostro esame, proposto dai deputati Garavaglia ed altri, con il quale si prevede all'articolo 1 che chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero, pur non avendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene per la vendita o li introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000.

L'articolo 2 stabilisce che la condanna per i reati previsti dall'articolo 1 comporta la pubblicazione della sentenza in almeno un quotidiano ed almeno un periodico specializzato. L'articolo 3 sopprime la lettera e) del primo comma dell'articolo 171 della leg-

2ª COMMISSIONE

40° RESOCONTO STFN. (15 luglio 1981)

ge 22 aprile 1941, n. 633, modificata dalla legge 5 maggio 1976, n. 404.

Il relatore non può che concludere sollecitando l'approvazione del provvedimento, dando così una soluzione a un problema urgente che è largamente sentito.

**P R E S I D E N T E.** Ringrazio il senatore Lapenta per la sua esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

**F I L E T T I.** Il disegno di legge in esame apporta delle modifiche all'attuale legislazione sulla protezione dei diritti d'autore in relazione alla norma di cui alla lettera e) dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, successivamente modificata dalla legge 5 maggio 1976, n. 404. Condivido la *ratio* della norma che è sottoposta al nostro esame, ma mi permetto di fare alcune osservazioni. A mio avviso, l'articolo 1 prevede soltanto l'ipotesi della riproduzione abusiva, mentre a me sembra che si debbano ipotizzare anche i casi della contraffazione e della alterazione. Di ciò non vi è alcun cenno nei tre articoli e pertanto propongo che all'articolo 1, dopo la parola « riproduce », si aggiungano le parole: « contraffà o altera ».

Ritengo poi che la norma così come proposta sia troppo generica, non prevedendo il caso della riproduzione parziale di dischi, nastri o supporti analoghi. Pertanto facilmente la norma potrà essere violata nel senso che chi intenda commettere il reato può procedere ad una riproduzione non totale. Conseguentemente propongo che all'emendamento da me già prospettato siano aggiunte le parole: « anche parzialmente ».

Ritengo inoltre che la norma così come approvata dalla Camera dei deputati sia sotto un certo profilo assai punitiva, atteso che si prevede la pena della reclusione da tre mesi a tre anni, ponendo il giudice in uno stato di eccessiva discrezionalità. Pertanto propongo di sopprimere il minimo di tre mesi e di ridurre i tre anni a due.

Condivido la formulazione degli articoli 2 e 3.

**P R E S I D E N T E.** Ritengo, a titolo personale, che i dubbi esposti dal senatore

Filetti siano colmati dalla stessa norma così come è esposta. Poichè si fa riferimento a qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, è chiaro che anche un procedimento parziale viene preso in considerazione dalla legge. Anche la parzialità di una riproduzione pone le case discografiche di fronte a quegli inconvenienti che la norma in esame intende superare.

**F I L E T T I.** Se dal complesso della discussione risulta questa interpretazione, posso anche rinunciare alle mie proposte.

**P R E S I D E N T E.** Ritengo che non vi sia dubbio in tal senso. Se si riproduce parzialmente un discorso è chiaro che si è inteso riprodurre parte di un discorso autentico, pronunciato da una determinata persona. Se si riproduce in parte l'interpretazione di un cantante che ha inciso un nastro, non vi è dubbio, ripeto, che una tale riproduzione rientri in pieno in quei casi a cui la norma intende ovviare.

**L A P E N T A** *relatore alla Commissione.* Faccio mie le considerazioni del Presidente, che rispondono in pieno allo spirito del provvedimento e che dovrebbero tranquillizzare il senatore Filetti. Richiamo, inoltre, l'attenzione su un dato che forse è sfuggito e che può essere illuminante. Il fenomeno si materializza sostanzialmente nella riproduzione di un 30 per cento dei motivi che annualmente sono immessi sul mercato musicale, cioè su quel 30 per cento che ha successo. I motivi medi che cantano gli italiani sono ben 4.000, dei quali però solo il 30 per cento ha successo ed il ricavo di questo successo, in termini finanziari ed economici, copre anche le spese di investimento del rimanente 70 per cento. La concorrenza si fissa, naturalmente, in questo margine; il riproduttore ricopiando *sic et simpliciter* il successo partecipa al ricavo al netto di quelle spese che altri hanno subito. Pertanto, vi è tutto l'interesse nel settore a vedere rapidamente approvato il provvedimento sia pure in un testo non perfetto, piuttosto che far passare dell'altro tempo e permettere altri abusi.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (15 luglio 1981)

Concludendo, ripeto che l'interpretazione data dal Presidente è corretta ed aggiungo che la previsione della pena mi sembra essere nella giusta misura.

**P R E S I D E N T E.** Per assicurare maggiormente il senatore Filetti, faccio notare che l'ultimo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, a cui fa riferimento l'articolo 3 del provvedimento in esame, prevede la reclusione fino ad un anno e una multa non inferiore a lire 5.000 se i reati sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con la trasformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risultino offesi l'onore e la reputazione dell'autore.

**F I L E T T I.** In relazione ai chiarimenti avuti, confermo il voto favorevole al provvedimento e rinuncio alla presentazione di eventuali emendamenti.

**A G R I M I.** Non sono favorevole, in linea di massima, al disegno di legge, il quale mi sembra che abbia un carattere sostanzialmente episodico e che ci faccia perdere tempo quando avremmo argomenti ben più importanti di cui occuparci. La materia è già regolata da leggi particolari ed è legata a convenzioni internazionali; pertanto non mi sembra opportuno tornare a legiferare per aggravare alcune pene già previste, lasciando intatto tutto il resto della trattazione della materia, direi forse in modo anche non regolare dal punto di vista della grammatica là dove leggo « non essendo concorso » invece di « non avendo concorso ».

La legge n. 404 del 1976 sui diritti d'autore, cui fa riferimento il provvedimento in esame, ratifica la convenzione europea relativa, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971, e modifica la lettera e) dell'originaria legge facendo riferimento alla riproduzione, con qualsiasi processo di duplicazione, di dischi od altri apparecchi analoghi, allo smercio, ovvero alla introduzione nel territorio dello Stato delle riproduzioni così fatte all'estero.

Esiste, quindi, come ho già detto, una disciplina abbastanza soddisfacente che non richiede ulteriore intervento da parte del legislatore. Inoltre, mi sembra che il voler prevedere un aggravamento della pena detentiva sia in netto contrasto con il recente varo da parte della Commissione del provvedimento sulla depenalizzazione. Lo scopo del provvedimento, se proprio lo si ritiene necessario, dovrebbe essere ridotto alle misure urgenti che potrebbero, quindi, configurarsi, con un aggravamento delle pene pecuniarie e nella pubblicazione sul bollettino e sui giornali specializzati. Ripeto, non mi sembra determinante il perseguire con qualche mese in più di detenzione l'eventuale contravventore ad una legge di così piccola portata, quando poi ciò avviene in dispregio della tendenza generale alla depenalizzazione.

**C O C O.** Mi associo ad una delle osservazioni del senatore Agrimi, che mi sembra fondamentale. Mentre esiste un progetto articolato, già da noi votato, sulla depenalizzazione, il creare nuove fattispecie o l'aggravare quelle esistenti mi sembra un sistema non coerente di legiferare. Pongo l'accento su questa osservazione e prego il relatore e la Commissione di voler meditare sul problema del coordinamento che viene a porsi tra il disegno di legge in esame ed altre leggi dello stesso tipo e l'indirizzo fondamentale di depenalizzazione che si sta perseguendo.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**L A P E N T A,** *relatore alla Commissione.* Devo dare atto della fondatezza dei rilievi mossi dai senatori Agrimi e Coco. Certamente si configura un andare contro corrente in un momento in cui si tende ad affermare la generale tendenza alla depenalizzazione. Però va fatta una considerazione, e qui riprendo un concetto già espresso nella mia relazione. Quando la concorrenza avviene in termini di slealtà commerciale, rinunciare ad una parte di guadagno

per sottoporsi alla maggiore fiscalità della pena non rappresenta un grave danno. Su una fetta di 30 miliardi di guadagno, ci si accontenta di 20 miliardi e si destinano gli altri 10 miliardi alle pene aumentate. Il fenomeno non si sradica, come invece avverrebbe secondo quello che è lo spirito della pena detentiva, che rientra, poi, nella facoltà discrezionale del magistrato.

Un'ultima considerazione, che è senz'altro corretta, è quella di aspettare la revisione della legge quadro sulla protezione del diritto d'autore. Ma purtroppo questa soluzione non è sempre possibile perchè, come per la legge sull'editoria ed altre leggi, i tempi lunghi finiscono per incancrenire la situazione e costringono purtroppo a piccoli interventi che certamente meritano una censura. Io stesso, anche come relatore, sono il primo a riconoscere ciò; ma dopo aver dichiarato la mia impotenza a modificare una tale situazione, non posso che ripetere che il provvedimento in esame, a mio avviso, ha tutte le ragioni per arrivare in porto.

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo formula le seguenti osservazioni sul disegno di legge in esame. Sembra opportuno riformulare la prima parte della disposizione dell'articolo 1 in modo da evitare la ripetizione delle parole « a fini di lucro » ed eliminare, quindi, ogni dubbio interpretativo circa la necessità del dolo specifico in tutte le ipotesi previste dalla norma. A tal fine l'espressione « a fini di lucro » potrebbe essere inserita tra le parole « chiunque » e « abusivamente ».

Parrebbe, altresì, opportuno sopprimere l'ultima parte dell'articolo in esame, in quanto da un lato già l'articolo 133 del codice penale considera, tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto ai fini della determinazione della pena, « la gravità del danno », e dall'altra l'articolo 61, numero 7), del codice penale configura quale circostanza aggravante comune l'aver causato « un danno patrimoniale di rilevante gravità ».

Per l'articolo 2 sembrerebbe opportuno limitare la pubblicazione della sentenza ai soli quotidiani, evitandosi così che il giu-

dice sia costretto ad esperire indagini anche per accertare quali siano i periodici specializzati.

Ancora, sotto un profilo più generale, si rileva che l'articolo 174 della legge n. 633 del 1941 stabilisce che nei procedimenti relativi ai reati contemplati dalla legge stessa la persona offesa che si sia costituita parte civile può chiedere l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni contemplati dai precedenti articoli 159 e 160.

I due articoli richiamati prevedono, tra l'altro, che il danneggiato possa chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi sequestrati gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

Siffatta previsione, che appare opportuna in quanto consente un risarcimento tempestivo del danno, con l'approvazione del disegno di legge in esame non sarebbe più applicabile per le ipotesi contemplate già dall'articolo 171 primo comma, lettera e), della legge sulla protezione del diritto d'autore, e sostanzialmente trasfusa nell'articolo 1 del provvedimento in esame. Per evitare che ciò accada parrebbe opportuno, quindi, aggiungere all'articolo 1 un secondo comma che potrebbe essere formulato come segue:

« Nei giudizi penali relativi ai diritti contemplati nel precedente comma, la persona offesa, costituitasi parte civile, può sempre chiedere al giudice l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dagli articoli 159 e 160 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ».

**L A P E N T A**, *relatore alla Commissione*. A questo punto, dopo le proposte di emendamenti avanzate dal rappresentante del Governo, mi sembra necessario chiedere un rinvio per poter riflettere sugli emendamenti stessi.

**T E D E S C O T A T O**. Siccome mi sembra di cogliere in quello che ha detto il rappresentante del Governo un mutamento dell'orientamento del Governo stesso rispetto all'atteggiamento assunto nell'altro ramo del Parlamento, vorrei sapere se le proposte testè formulate sono frutto di una

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (15 luglio 1981)

ulteriore riflessione oppure di una diversa posizione.

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Gli emendamenti proposti concernono soltanto delle questioni tecniche e non implicano assolutamente un mutamento dell'orientamento del Governo. Si è cercato solo di ovviare ad una omissione di valutazione da parte degli uffici.

T E D E S C O T A T O. Per il momento non entro nel merito e mi associo alla

richiesta del relatore di un breve rinvio che ci consenta una riflessione.

P R E S I D E N T E. Non facendosi osservazioni, la richiesta del relatore è accolta. Pertanto il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore:* Dott. GIOVANNI BERTOLINI